

Avv. Nunzio Arrigo  
Notaio  
Via La Farina, 40 - Tel. 090.2930906  
98125 MESSINA  
Via Solferino - Tel. 0941.563291  
98091 BROLO

N. 20.850 del Repertorio. N. 9.301 di Raccolta.

ATTO DI ISTITUZIONE DI TRUST

LEGGE 16.10.1989 n. 364 ( CONVENZIONE DE L'AJA DEL  
01/07/1985 )

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno cinque giugno duemiladiciassette.

- 5 giugno 2017 -

In Messina, nel mio studio, sito nella via Giuseppe La  
Farina n. 40.

Innanzi a me dottor Nunzio Arrigo, Notaio in Messina,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di  
Messina, Barcellona P.G., Patti e Mistretta, assistito da:

Monastra Veronica Maria Rita, nata a Sant'Agata di Militello  
l'8 dicembre 1986, residente in Messina via Placida n. 128 e

Papandrea Oriana, nata a Messina il 16 maggio 1985 ivi  
residente, via Setaioli n. 15.

Testimoni idonei, come esse stesse affermano.

SI SONO COSTITUITI:

1) il sig. GRASSO Nunziato, nato a Milazzo ( ME ) il 16  
settembre 1969, residente a Messina in via Salita Tremonti  
n. 32, ( Codice Fiscale dichiarato: GRS NZT 69P16 F206L ),  
che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di  
comunione legale dei beni;

2) il sig. GANGEMI Fabio, nato a Messina il 2 settembre  
1977, ivi residente in via Antonello Freri n. 38/A, ( Codice

Fiscale dichiarato: GNG FBA 77P02 F158F ), che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei beni;


3) il sig. PERNICE Carmelo, nato a Messina il 1° agosto 1961, ivi residente in via Giacomo Macrì n. 6, ( Codice Fiscale dichiarato: PRN CML 61M01 F158E ), che dichiara di essere di stato libero;

4) il sig. RIZZO Francesco, nato a Messina il 29 giugno 1968, ivi residente in villaggio Annunziata, contrada Conca d'oro pal. 4 ( Codice Fiscale dichiarato: RZZ FNC 68H29 F158T ), che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei beni;

5) il sig. MARINO Franklin, nato a Messina il 21 luglio 1969, ivi residente in viale San Martino isolato 26/B, n. 342 ( Codice Fiscale dichiarato: MRN FNK 69L21 F158T ), che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei beni;

6) il sig. MINUTOLI Gaetano, nato a Messina il 19 luglio 1967, ivi residente in via Monti Aulunci isolato 10, ( Codice Fiscale dichiarato: MNT GTN 67L19 F158Z ), che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei beni;

7) il sig. BRIGANDI' Giuliano, nato a Messina il 16 marzo 1969, ivi residente in Piazza Duomo n. 29, ( Codice Fiscale dichiarato: BRG GLN 69C16 F158Z ), che dichiara di essere



coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei beni;

8) il sig. MICALIZZI Carlo, nato a Messina il 4 gennaio 1964, ivi residente in contrada Fiumara Guardia, villaggio Sant'Agata, strada privata senza numero civico ( Codice Fiscale dichiarato: MCL CRL 64A04 F158Z ), che dichiara di essere che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei beni;

9) il sig. RUEGG Roberto, nato a Messina il 16 maggio 1961, ivi residente in via Consolare Pompea n. 419, ( Codice Fiscale dichiarato: RGG RRT 61E16 F158N ), che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei beni;

10) il sig. CURRAO Antonio nato a Messina il 17 novembre 1960, ivi residente via dei rosai, contrada Marotta, villaggio Curcuraci ( Codice Fiscale dichiarato: CRR NTN 60S17 F1580 ), che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione di beni;

11) il sig. RIZZO Massimo, nato a Messina il 27 novembre 1968, ivi residente in via La Farina isolato 278, ( Codice Fiscale dichiarato: RZZ MSM 68S27 F158T ), che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei beni;

12) il sig. LO GIUDICE Gregorio, nato a Messina il 7 novembre 1969, ivi residente in viale Regina Elena n. 223, ( Codice Fiscale dichiarato: LGD GGR 69S07 F158H ), che

dichiara di essere di stato libero.

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

- che i Disponenti sono tutti ferventi appassionati di calcio ed in particolare sono accomunati dalla fede calcistica per la squadra del Messina;

- che tuttavia il tifoso del Messina non ha soltanto a cuore i risultati e lo sviluppo della propria squadra del cuore, ma nutre una profonda identificazione con la città di Messina e con la comunità dei messinesi che vivono in tutto il mondo;

- che pertanto il tifo per la squadra di calcio e la speranza che quest'ultima raggiunga i più elevati traguardi sportivi racchiude in realtà il tifo per il riscatto di una città intera che attraverso il calcio possa essere rappresentata nel mondo in modo diverso da come normalmente accade;

- che nel mondo si contano migliaia di tifosi del calcio Messina che se fossero riuniti sotto un'unica entità potrebbero avere una forte influenza sulle scelte e le strategie che riguardano lo sviluppo e il rafforzamento della squadra di calcio, nonché il supporto e la realizzazione di progetti sempre legati alla città di Messina e in progetti di solidarietà sociale e di aiuto

delle fasce più deboli e meno fortunate;

- che pertanto i Disponenti sono alla ricerca di uno strumento che con finalità totalmente no profit permetta loro e a tutti i futuri aderenti a questa iniziativa di raccogliere fondi e creare un patrimonio separato e vincolato al raggiungimento delle seguenti finalità:

1) partecipazione alle scelte e alle strategie della squadra di calcio, anche acquistando quote della società " ASSOCIAZIONI CALCIO RIUNITE MESSINA S.R.L. ", al fine di ottenere che almeno un rappresentante del Messina Supporters Trust sieda all'interno del CDA;

2) migliorare la stabilità finanziaria della società " ASSOCIAZIONI CALCIO RIUNITE MESSINA S.R.L. ", supportandola negli investimenti anche in sede di calciomercato, per acquistare giocatori graditi agli aderenti del presente strumento;

3) implementare e ammodernare le strutture sportive della società " ASSOCIAZIONI CALCIO RIUNITE MESSINA S.R.L. ", al fine di renderle simili a quelle dei più importanti club nazionali e permettere sia alla prima squadra che alle formazioni giovanili di giovare;

4) agire come mezzo di comunicazione tra i tifosi e la dirigenza del club, facendosi portatore privilegiato delle esigenze e dei desideri dei supporters;

5) combattere la violenza negli stadi creando uno strumento

che raccolga soltanto coloro che abbiano una reale e sana passione sportiva e non chi usa il calcio per sfogare la propria violenza; a tal fine potranno aderire a questo strumento unicamente soggetti che non abbiano mai ricevuto condanne per reati legati al tifo violento;

6) promuovere e finanziare iniziative e progetti che siano rivolti soprattutto al miglioramento del settore giovanile, non solo sotto il profilo tecnico-agonistico ma soprattutto sotto il profilo educativo-didattico attraverso la creazione di strutture polivalenti che contengano sia le strutture sportive che quelle scolastiche;

7) finanziare iniziative e progetti legati principalmente alla interazione con le comunità di tifosi messinesi nazionali e internazionali, alla valorizzazione, promozione e condivisione di tutte le tradizioni, gli usi e costumi che legano indissolubilmente la comunità di messinesi sparsa in tutto il mondo, al fine di non perdere la propria identità nel corso del tempo;

8) collaborare con Istituzioni e altri Supporters Trust su questioni come prezzi dei biglietti, orari dei match e ogni altro aspetto legato al tifoso;

9) ottenere sconti e agevolazioni su servizi e prodotti sia della ACR Messina 1947 che di altri fornitori di beni e servizi che aderiscano al progetto;

- che lo strumento giuridico idoneo a realizzare questa

finalità è il " Trust ", in cui il " Trustee " sia un operatore che gestisca i beni in maniera autonoma, riservata e secondo criteri di efficienza, che permette di avere al suo interno democraticità ( una testa un voto ), flessibilità ( medesima capacità operativa con 1.000, 10.000, 100.000 o più aderenti ), trasparenza ( gestione di fondi e delle attività periodicamente rendicontate ed accessibili a tutti gli aderenti ) e non esclusività ( quote di adesione accessibili e sostenibili da tutti );

- che i " Disponenti " intendono, pertanto, istituire un " Trust " di Scopo, dotandolo di beni e diritti al fine di realizzare tutti gli obiettivi esposti in premessa;

- che i beni e i diritti oggetto di trasferimento dai " Disponenti " al " Trustee " sono in loro piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il " Trustee " di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporre secondo le disposizioni di questo strumento;

- che il trust dichiarato in questo Strumento è regolamentato dalle clausole e condizioni di seguito riportate e dalla propria Legge Regolatrice;

- che al riconoscimento del trust nascente da questo strumento si applicano le disposizioni della Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana in forza di legge 16/10/1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1/1/1992, salve disposizioni di maggior favore;

- che i beni che saranno conferiti in trust - ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, lettera a), e 11, commi 1 e 2, della Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364 - saranno separati dal patrimonio proprio del Trustee, non saranno aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora un Trustee sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Tutte le persone costituite, appresso dette i " Disponenti ", istituiscono un " Trust " con le clausole, le definizioni e le modalità di cui infra.

#### Parte I - Dati generali

Art. 1 - " Trust ": denominazione ed irrevocabilità

A. Il termine " Trust " indica il rapporto giuridico nascente da questo " Strumento ".

B. Il " Trust " istituito con questo " Strumento " è denominato " MESSINA SUPPORTERS TRUST ".

La sede del " Trust " è fissata presso il domicilio ovvero, nel caso di società, la sede legale del " Trustee ".

C. Questo " Strumento " è irrevocabile.

Art. 2 - Scope del Trust

Lo Scope del Trust è enunciato nelle premesse.



Art. 3 - Durata del Trust

Per " Durata del Trust " si intende il periodo il cui termine iniziale è la data di questo " Strumento " ed il cui termine finale è la data in cui si compiono novanta ( 90 ) anni dal termine iniziale a meno che il Comitato dei " Supporters " ( come oltre definito ) dichiarerà, con il consenso del Guardiano, di sostituirla con una data anteriore o successiva. Il " Trust ", in ogni caso, cessa nel momento in cui:

1. non siano più presenti beni in " Trust ";
2. non siano più presenti Supporters;
3. non sia più raggiungibile lo Scopo del Trust.

Art. 4 - Il " Trustee "

Il termine " Trustee " individua chi riveste l'ufficio di " Trustee ", attualmente il signor Lo Giudice Gregorio, sopra costituito, il quale sottoscrive il presente atto per accettazione dell'incarico alle condizioni ivi previste.

Art. 5 - Il " Fondo in Trust "

I " Disponenti " contestualmente alla istituzione del " Trust ", dichiarano di dotarlo ognuno di Euro cento ( euro 100,00 ), per un totale di Euro milleduecento ( euro 1.200,00 ) che vengono contestualmente versati a mezzo contanti al " Trustee ", che, come sopra rappresentato, ne rilascia corrispondente quietanza.

Art. 6 - Il Guardiano

Il termine Guardiano individua chi riveste l'ufficio di Guardiano, attualmente il signor Rizzo Massimo, sopra costituito, il quale sottoscrive il presente atto per accettazione dell'incarico alle condizioni ivi previste.

#### Art. 7 - Ulteriori apporti

Il " Trustee " potrà accettare ulteriori incrementi del " Fondo in Trust " secondo modalità e termini di volta in volta individuate d'intesa con il Comitato Direttivo ( come oltre definito ).

#### Art. 8 - Supporters

Qualunque persona fisica che abbia trasferito somme al " Trustee " è detta, relativamente all'anno solare in cui abbia fatto il trasferimento, " Supporter ".

#### Art. 9 - Comitato dei Supporters

A. Il Comitato dei " Supporters " è composto da tutti i " Supporters " che abbiano trasferito nel corso dell'anno solare almeno Euro cento ( euro 100,00 ); solo per l'anno 2018 si considereranno Supporters anche le persone fisiche che abbiano trasferito almeno Euro cento ( euro 100,00 ) nel corso dell'anno 2017.

B. La prima sede del Comitato sarà in Messina, viale Boccetta n. 17, isolato 374, modifiche alla prima sede potranno essere apportate dal Comitato con le maggioranze di cui alla successiva lettera I).

C. Il Comitato dei Supporters elegge tra i suoi membri con

la maggioranza di cui alla successiva lettera I) un  
Presidente che avrà come durata in carica quella stabilita  
dal Comitato che lo ha eletto.

D. Il Comitato dei Supporters ha il potere, con la  
maggioranza di cui alla successiva lettera I), di revocare  
in ogni momento il Presidente.

E. Il Presidente del Comitato dei " Supporters " o il  
Guardiano in caso di assenza o inerzia del primo:

1. definisce l'ordine del giorno e convoca almeno quindici ( 15 )  
giorni prima via posta elettronica e/o con pubblicità  
sul sito internet del Trust le adunanze, di propria  
iniziativa, su richiesta di almeno il 20% ( venti per cento )  
dei componenti, del Trustee, del Guardiano o del Comitato  
Direttivo;

2. presiede le adunanze;

3. aggiorna e custodisce il " Libro delle adunanze del  
Comitato dei Supporters ".

F. Alle adunanze è possibile partecipare fisicamente, in via  
telematica o in qualunque altro modo che consenta a tutti i  
componenti di esprimere il proprio voto su una proposta di  
deliberazione anche in tempi diversi e comunque secondo  
quanto previsto nella convocazione.

G. Ciascun componente dispone di un voto, indipendentemente  
da quanto apportato.

H. La partecipazione al comitato dei " Supporters " è

personale e non può essere oggetto di delega.

I. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

L. Per votante si intende colui che esprime un voto chiaro e determinato secondo quanto previsto nella convocazione.

M. In aggiunta a ogni altra sua funzione, prevista negli artt. 3 ( Durata del Trust ), 10 ( Nomina/Revoca del Comitato Direttivo ), 16 ( Assenso alla compravendita di quote societarie e beni immobili ), 18 ( Nomina Guardiano ), 32 ( Cambio della Legge Regolatrice ) il Comitato dei " Supporters ":

1. può manifestare al " Trustee " la propria opinione su qualsiasi fatto relativo al " Trust ", anche se non ne sia richiesto dal " Trustee ";

2. ha diritto di agire in giudizio:

a) per l'esecuzione del " Trust ";

b) in caso di inadempimento delle obbligazioni del " Trustee ";

c) in caso di violazione della legge regolatrice del " Trust " o della legge applicabile a uno specifico atto del " Trustee ".

Art. 10 - Comitato Direttivo

A. Il Comitato Direttivo ha durata triennale.

B. Il Comitato Direttivo è composto:

1. fino al 30 giugno 2020 dai primi sette ( 7 ) " Disponenti

" secondo l'ordine di costituzione nel presente atto più due ( 2 ) Supporters eletti nel 2018 dal Comitato dei Supporters da convocarsi entro il 30 giugno 2018, più due ( 2 ) Supporters eletti nel 2019 dal Comitato dei Supporters da convocarsi entro il 30 giugno 2019;

2. dal 1° luglio 2020 dai primi sette ( 7 ) " Disponenti " secondo l'ordine di costituzione nel presente atto più quattro ( 4 ) Supporters eletti dal Comitato dei Supporters da convocarsi entro il 31 dicembre dell'anno di elezione.

B. In caso di revoca, dimissioni, incapacità o morte:

1. per i Disponenti subentreranno i successivi in ordine di costituzione nel presente atto;

2. per i Supporters subentreranno i primi non eletti nell'ultima elezione.

C. La prima sede del Comitato sarà in Messina, viale Boccetta n. 17, isolato 374, modifiche alla prima sede potranno essere apportate dal Comitato con le maggioranze di cui alla successiva lettera M).

D. Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri con la maggioranza di cui alla successiva lettera M) un Presidente che avrà come durata in carica quella del Comitato che lo ha eletto.

E. Il Comitato Direttivo ha il potere, con la maggioranza di cui alla successiva lettera M), di revocare in ogni momento il Presidente.

F. Il Comitato Direttivo con la maggioranza dei 2/3 ( due terzi ) dei suoi componenti o il Comitato dei Supporters con la maggioranza dei 2/3 ( due terzi ) dei votanti, qualora ricorrano giusti motivi, hanno il potere di revocare in ogni momento un membro del Comitato Direttivo.

G. Il Presidente del Comitato Direttivo o il Guardiano in caso di assenza o inerzia del primo:

1. definisce l'ordine del giorno e convoca almeno quindici ( 15 ) giorni prima via posta elettronica certificata, fax o per raccomandata A/R, e comunque con pubblicità sul sito internet del Trust, le adunanze, di propria iniziativa, su richiesta di almeno il 20% dei componenti del Comitato Direttivo, del Trustee o del Guardiano;

2. presiede le adunanze;

3. aggiorna e custodisce il " Libro delle adunanze del Comitato Direttivo ".

H. Alle adunanze è possibile partecipare fisicamente, in via telematica o in qualunque altro modo che consenta a tutti i componenti di esprimere il proprio voto su una proposta di deliberazione anche in tempi diversi e comunque secondo quanto previsto nella convocazione.

I. Ciascun componente dispone di un voto.

L. La partecipazione al Comitato Direttivo è personale e non può essere oggetto di delega.

M. Il Comitato delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei votanti.

N. Per votante si intende colui che esprime un voto chiaro e determinato secondo quanto previsto nella convocazione.

O. In aggiunta a ogni altra sua funzione, prevista negli articoli 7 ( Ulteriori Apporti ), 17 ( Gestione finanziaria ) 18 ( Nomina membri dei consigli di amministrazione ), 23 ( Cambio Trustee ), 30 ( Approvazione rendiconto annuale ), 36 ( Modifiche Atto di Trust )

il Comitato Direttivo:

1. può manifestare al " Trustee " la propria opinione su qualsiasi fatto relativo al " Trust ", anche se non ne sia richiesto dal " Trustee ";

2. ha diritto di agire in giudizio:

a) per l'esecuzione del " Trust ";

b) in caso di inadempimento delle obbligazioni del " Trustee ";

c) in caso di violazione della legge regolatrice del " Trust " o della legge applicabile a uno specifico atto del " Trustee ".

Art. 11 - Appartenenza del Fondo in Trust

A. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust il " Fondo in Trust " è assegnato al " Trustee ", affinché lo assegni a Fondazioni o Onlus che perseguano scopi conformi a quelli indicati nelle premesse, per mezzo di atto con la forma minima della sottoscrizione autenticata, comunicato

all'interessato e da questi accettato.

i. di preventivamente ottenere da essi idonee garanzie per la soddisfazione di obbligazioni, esistenti o possibili, che il " Trustee " avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il " Fondo in Trust ";

ii. ovvero ritenere in proprietà, segregata nel proprio patrimonio, quella parte del " Fondo in Trust " che ragionevolmente appaia necessaria per la medesima finalità.

#### Art. 12 - Definizioni e convenzioni

A. Il termine "persona" include le persone fisiche, le persone giuridiche e ogni ente che, secondo la legge applicabile al rapporto al quale il termine " persona " si riferisce, ha capacità di essere titolare di diritti.

B. Ogni volta che questo " Strumento " preveda che un atto possa essere revocabile o irrevocabile e l'atto taccia sul punto, esso è da intendersi revocabile.

C. Tutte le parole e le espressioni definite nel corso di questo " Strumento " si applicano, se non indicato diversamente, a ogni sua disposizione.

D. L'espressione " a vantaggio ", riferita all'esercizio di un potere a vantaggio di un soggetto, designa la soddisfazione di un qualunque interesse, anche non patrimoniale, di tale soggetto.

#### Parte II - Il Fondo in Trust

Art. 13 - Il " Fondo in Trust ", i " Beni in Trust ", il "



Capitale " ed il " Reddito "

A. La locuzione " Fondo in Trust " indica un patrimonio che include le somme di denaro trasferite senza corrispettivo al " Trustee " quale " Trustee " del " Trust ".

1. dai " Disponenti ";

2. da altri soggetti;.

B. Per " Beni in Trust " si intendono le singole posizioni soggettive attive incluse nel " Fondo in Trust ".

C. Il termine " Capitale " indica il " Fondo in Trust ":

1. escluso il reddito via via prodotto;

2. incluse le somme costituenti " Reddito " che il " Trustee " dichiara di accumulare al capitale, incrementandolo.

E. Il termine " Reddito " indica qualsiasi somma o altra utilità che il " Trustee " sia tenuto o possa

1. impiegare per il perseguimento dello Scopo del Trust, senza che ciò comporti una variazione del capitale secondo le disposizioni di questo " Strumento " o, in mancanza di disposizioni, secondo la legge regolatrice del " Trust ".

Art. 14 - Posizione del " Trustee " rispetto al " Fondo in Trust "

A. Il " Fondo in Trust " appartiene al " Trustee " come se ne fosse il pieno, legittimo ed esclusivo proprietario, ma esercitando i suoi poteri in conformità con quanto disposto dal presente " Strumento " e comunque per il perseguimento dello Scopo del Trust.

B. Il " Trustee ":

1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai " Beni in Trust ";
2. può comparire nella sua qualità di " Trustee " dinanzi a Notai e pubbliche autorità;
3. può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne direttive o altri provvedimenti.

C. I beni del " Fondo in Trust " sono separati dal patrimonio proprio del " Trustee " e non sono aggredibili dai suoi creditori personali e pertanto, in via esemplificativa, qualora il " Trustee " sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

Art. 15 - Obbligazioni del " Trustee " rispetto al " Fondo in Trust "

A. Il " Trustee " custodisce il " Fondo in Trust " e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso; in quanto la natura di un bene lo consenta, cura che ne mantenga il valore nel tempo.

B. Il " Trustee " tiene i " Beni in Trust " distintamente identificabili e comunque separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia " Trustee " o fiduciario.

Inoltre:

1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o

privati, il " Trustee " ne richiede l'iscrizione a proprio nome in qualità di " Trustee " o in altro modo che palesi l'esistenza del " Trust ";

2. ogni conto corrente bancario e comunque ogni contratto eventualmente stipulato dal " Trustee " è a nome del " Trustee " - nella sua qualità di Trustee - o in altro modo che palesi l'esistenza del " Trust "; ogni importo che rivenga dal " Fondo in Trust " e' che non sia attribuito od utilizzato diversamente ai sensi del presente " Strumento ", dovrà essere versato su conti correnti bancari intestati come sopra.

C. Il " Trustee " può:

1. depositare beni e documenti presso banche e depositari professionali che si obblighino alla loro custodia ed è tenuto a farlo per i titoli al portatore;
2. delegare a terzi l'esercizio di uno specifico potere gestionale e/o rilasciare procure e mandati per un periodo determinato, alle condizioni che ritenga opportune, ma comunque sempre in forza di atto scritto.

Parte III - Il " Trustee "

Art. 16 - Poteri del " Trustee " e limitazioni

A. Il " Trustee " svolge i suoi compiti, in coerenza con le finalità del " Trust ", con piena discrezionalità e nel rispetto delle norme recate dal presente " Strumento ", dalla legislazione italiana e dalla Legge Applicabile.



B. Il Trustee può comprare o vendere partecipazioni societarie e beni immobili ottenuto il consenso del Comitato dei Supporters.

Art. 17 - Poteri di investimento del " Trustee " -  
Disponibilità liquide ed investimenti finanziari

Per la gestione di quella parte del " Fondo in Trust " che consiste di disponibilità liquide e di investimenti finanziari che eccedano l'importo di Euro centomila ( euro 100.000,00), il " Trustee ":

1. si avvale della consulenza di un Istituto bancario o di altro intermediario autorizzato ( " Consulente " ), scelto di intesa con il Comitato Direttivo e gli richiede di conferire delega a un gestore professionale o a più gestori professionali autorizzati ai servizi di investimento;

2. consegna al Consulente una dichiarazione scritta per guidarlo nell'esercizio delle sue funzioni;

3. valuta periodicamente, consultandosi con il Comitato Direttivo:

- a) se sia necessario modificare la dichiarazione predetta;
- b) se il Consulente la attui;

4. pone termine al contratto qualora il Comitato Direttivo lo richieda.

Art. 18 - Partecipazioni in società

A. Il " Trustee ", almeno 5 giorni prima di esercitare i diritti spettanti ai soci e prima di partecipare ad ogni

assemblea è tenuto ad informare il Guardiano, ed avere prova della ricezione della comunicazione, relativamente all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci a cui dovrà partecipare.

B. Il Trustee potrà nominare membri nei consigli di amministrazione ( CDA ) delle società partecipate o per le quali è stato concesso tale potere, d'intesa con il Comitato Direttivo.


C. Il " Trustee " o i suoi amministratori ( se persona giuridica ) possono essere amministratori, procuratori o dirigenti delle società in cui il " Trust " partecipa.

#### Art. 19 - Impiego del Reddito

Nel corso della " Durata del Trust ", il " Trustee ":

1. impiega il reddito, e se insufficiente il Fondo:

- A. per il perseguimento dello Scopo del Trust
- B. per manutenzione, riparazioni e migliorie di beni inclusi nel " Fondo in Trust ";
- C. per pagare imposte e altre spese che sarebbero altrimenti da soddisfare tramite il " Fondo in Trust ";
- D. per il pagamento del proprio compenso;
- E. per sostenere i costi di gestione del " Trust "; fra i costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali e professionisti incaricati dal " Trustee " e le spese delle procedure legali nelle quali il " Trustee " abbia la veste di parte.



F. per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente  
assunta;

G. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta.

Art. 20 - Responsabilità del " Trustee "

A. Il " Trustee " non risponde delle perdite arrecate al "  
Fondo in Trust " in conseguenza di suoi atti o omissioni a  
meno che le perdite del Fondo siano derivati da dolo o colpa  
grave.

B. Il " Trustee " è esonerato dalla responsabilità quando si  
comporta secondo le indicazioni fornitegli per iscritto dal  
Comitato Direttivo e dal Guardiano, a meno che si tratti del  
compimento di atti che, valutati con ordinaria diligenza,  
risultino di evidente illiceità o dannosità.

C. Il " Trustee " non è responsabile delle proprie azioni od  
omissioni conformi al parere che egli abbia ottenuto da un  
legale con almeno cinque ( 5 ) anni di anzianità, a meno  
che il parere sia stato reso senza la conoscenza di tutti i  
fatti rilevanti.

D. Il " Trustee " non è responsabile delle azioni dei  
soggetti che egli abbia legittimamente delegato:

1. se ha conferito la delega e ne ha consentito la  
prosecuzione in buona fede e senza colpa;

2. tranne quando il " Trustee " sarebbe responsabile secondo  
le disposizioni che precedono se avesse compiuto  
direttamente l'azione.

E. Le disposizioni che precedono si applicano anche agli amministratori, dirigenti e dipendenti di una società che rivesta l'ufficio di " Trustee ".

Art. 21 - Responsabilità del " Trustee " verso terzi

Quando, in una qualunque operazione, il " Trustee " informa un'altra parte interessata all'operazione che egli sta agendo quale " Trustee ", qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del " Fondo in Trust ".

Art. 22 - Compenso e costi del " Trustee "

A. Le spese sostenute dal " Trustee " per l'adempimento delle sue funzioni, così come il suo compenso, sono a carico del " Trust ".


B. Il " Trustee " ha diritto di ricevere un compenso per i suoi servizi, concordato con chi ha il potere di nominarlo.

C. In nessun caso il " Trustee " è tenuto ad anticipare somme per la gestione del " Trust ".

D. Qualora il " Trust " non disponga di sufficiente liquidità ed i " Supporters ", informati dal " Trustee ", non anticipino le spese necessarie, il " Trustee " ha il potere di contrarre debiti, ponendo il Patrimonio del Trust in garanzia, e di alienare i beni appartenenti al Patrimonio del Trust.

Art. 23 - Successione nell'ufficio - Revoca e dimissioni

A. Un " Trustee " rimane nell'ufficio per il termine o fino



all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o:

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità o al compimento del settantesimo anno di età;
2. se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. In questo articolo il termine " Designatore " indica il Comitato Direttivo.

C. Il " Trustee " può essere revocato in ogni tempo per mezzo di atto scritto da parte del " Designatore " nel quale siano elencati dei ragionevoli motivi che ne hanno determinato la revoca. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per ragionevoli motivi si intendono:

1. mala gestio dei beni in Trust;
2. inerzia del Trustee a fronte di sollecitazioni o di richieste di informazioni su atti del " Trustee ";
3. fatti ed azioni del " Trustee " non coerenti con lo scopo del Trust.

D. Le dimissioni del " Trustee " hanno effetto trenta giorni dopo che il " Designatore " ne abbia ricevuto la comunicazione, ma il " Trustee " singolo che si sia dimesso permane nell'ufficio fino alla nomina del nuovo " Trustee ".

E. Il " Trustee " può essere revocato in ogni tempo dal " Designatore " purché, ove si tratti della revoca di un " Trustee " singolo, il " Designatore " nomini allo stesso



tempo il nuovo " Trustee " e questi accetti.

F. " Trustee " in sostituzione possono essere nominati in ogni tempo dal " Designatore ", anche sottoponendo la nomina a termine, iniziale o finale, o a condizione.

G. Il " Designatore " in nessuno dei casi che precedono può nominare se stesso.

H. Gli atti che comportano dimissioni, revoca, nomina o accettazione di nomina sono fatti per iscritto con la forma minima della sottoscrizione autenticata.

I. Qualora

1. non vi sia alcun " Trustee "


2. ovvero il " Trustee " singolo dimessosi rimanga nell'ufficio per la mancanza di un nuovo " Trustee "

3. e il " Designatore " manchi - o non provveda entro sessanta ( 60 ) giorni - alla nomina provvede il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Messina entro ulteriori sessanta ( 60 ) giorni su richiesta di qualsiasi interessato; in mancanza, ove esistente, vi provvede lo stesso " Trustee ".

L. Il " Trustee " non può far parte del "Consiglio Direttivo".

Art. 24 - Trasferimento del " Fondo in Trust " in caso di mutamento nell'ufficio del " Trustee "

A. Il " Trustee " che cessi dall'ufficio perde ogni diritto sui " Beni in Trust " che sono trasferiti senza necessità di



alcun atto a colui o coloro che lo sostituiscono o che rimangono nell'ufficio.

B. Chi cessa dall'ufficio:

1. consegna al " Trustee " ogni " bene in Trust " e ogni documento riguardante il " Trust " che sia in suo possesso;

2. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui;

3. pone in essere ogni comportamento opportuno per consentire al " Trustee " di esercitare i diritti spettantigli sul " Fondo in Trust ";

4. fornisce al " Trustee " ogni ragguaglio che il " Trustee " gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio.

C. Qualunque obbligazione verso terzi gravanti sul " Trustee " cessato, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il " Fondo in Trust ", è assunta di diritto dal " Trustee ", senza che il " Trustee " cessato risenta di alcun pregiudizio.

Parte IV - Il Guardiano

Art. 25 - Posizione del Guardiano

A. Qualora vi siano più Guardiani le attività degli stessi potranno essere svolte anche disgiuntamente ( e, quindi, sarà sufficiente l'attività di uno soltanto di essi ai fini dell'esecuzione del presente Atto ), salvo ove espressamente

richiesta l'autorizzazione congiunta.

B. In aggiunta a ogni altra sua funzione, il Guardiano:

1. può manifestare al Trustee la propria opinione su qualsiasi fatto relativo al Trust, anche se non ne sia richiesto dal Trustee;

2. ha diritto di agire in giudizio:

A. per l'esecuzione del Trust;

B. in caso di inadempimento delle obbligazioni di un Trustee;

C. in caso di violazione della legge regolatrice del Trust o della legge applicabile a uno specifico atto del Trustee.

Laddove in questo atto è richiesto il consenso del Guardiano, tale consenso dovrà essere dato per iscritto.

Art. 26 - Responsabilità del Guardiano


A. Il Guardiano non risponde delle perdite arrecate al Fondo in Trust in conseguenza di suoi atti o omissioni a meno che le perdite del Fondo siano derivati da dolo o colpa grave.

B. Il Guardiano non è responsabile delle proprie azioni o omissioni conformi al parere che egli abbia ottenuto da un legale con almeno cinque ( 5 ) anni di anzianità, a meno che il parere sia stato reso senza la conoscenza di tutti i fatti rilevanti.

Art. 27 - Compenso del Guardiano

A. Il Guardiano ha diritto di ricevere compenso laddove concordato con chi ha il potere di nominarlo.

B. Il Trustee anticipa o rimborsa prontamente a un Guardiano



le spese da questi sostenute.

Art. 28 - Successione nell'ufficio

A. Un Guardiano rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o

1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità o al compimento del settantesimo anno di età;

2. se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. In questo articolo il termine Designatore indica:

1. il Comitato dei Supporters;

2. nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista per le delibere del Comitato dei Supporters, si applicheranno le modalità di cui alla successiva lettera G).

C. Le dimissioni di un Guardiano hanno effetto trenta (30) giorni dopo che il Designatore ne abbia ricevuto la comunicazione.

D. Un Guardiano può essere revocato in ogni tempo dal Designatore.

E. Guardiani in sostituzione, o ulteriori, possono essere nominati in ogni tempo dal Designatore, anche sottoponendo la nomina a termine, iniziale o finale, o a condizione.

F. Gli atti che comportano dimissioni, revoca, nomina o accettazione di nomina sono fatti per iscritto con data certa.

G. Qualora

1. non vi sia alcun Guardiano

2. e il Designatore manchi - o non provveda entro sessanta ( 60 ) giorni alla nomina provvede il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Messina entro ulteriori sessanta ( 60 ) giorni su richiesta di qualsiasi interessato.

Non può essere nominato Guardiano un soggetto che rivesta la carica di membro del Comitato Direttivo.

Parte V - Libro eventi, Esercizio Finanziario e Rendicontazione

Art. 29 - L' " Esercizio Finanziario "

A. L'Esercizio Finanziario del trust ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ciascun anno solare.

B. Il primo Esercizio Finanziario ha inizio dalla data di sottoscrizione di questo Strumento ed ha termine il 31 dicembre 2017.


C. La data in cui si compie il termine finale della Durata del Trust è anche la data in cui ha termine l'Esercizio Finanziario fino ad allora in corso e tale Esercizio Finanziario è l'ultimo.

Art. 30 - Rendiconto

Il " Trustee "

1. mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione;

2. consegna al Comitato Direttivo ed al Guardiano, entro il



10 maggio di ogni anno, l'inventario del " Fondo in Trust " e il proprio rendiconto con l'indicazione del risultato dell'esercizio;

3. trascrive l'inventario e il rendiconto nel " Libro degli eventi " del " Trust ".

B. Il Rendiconto si considera approvato se vi è il consenso del Comitato Direttivo e del Guardiano entro 30 giorni della consegna. La mancata approvazione deve essere motivata nelle voci specifiche.

C. Il Rendiconto:

1. approvato manleva il Trustee in via definitiva anche nei confronti del suo successore, salve ipotesi di grave negligenza, imprudenza o imperizia del Trustee nella redazione del rendiconto, e in generale nella gestione dei Beni in Trust, scoperte successivamente alla approvazione del Rendiconto se tali fatti si riferiscono al periodo temporale di cui al Rendiconto approvato;

2. non approvato, impone al Trustee di convocare il prima possibile il Comitato Direttivo ed il Guardiano per fornirgli ogni chiarimento e tuttavia, se ciò non porta all'approvazione del Rendiconto, il Trustee, il Comitato Direttivo o il Guardiano adiscono immediatamente l'Autorità Competente.

D. Il Trustee uscente ha l'obbligo di redigere il Rendiconto Finale del suo ufficio che è soggetto al medesimo iter di

approvazione ed effetti di cui alle lettere che precedono.

#### Art. 31 - Libro degli eventi

A. Il " Trustee " o il diverso soggetto indicato dalla legge regolatrice del " Trust " mantengono e aggiornano il " Libro degli eventi del Trust ", vidimato da un notaio.


B. Il soggetto obbligato alla tenuta annota in tale libro:

1. ogni avvenimento che questo " Strumento " o la legge regolatrice del " Trust " prescrivano di annotare;

2. ogni altro avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria;

3. gli estremi e il contenuto degli atti che questo " Strumento " prescrive abbiano le sottoscrizioni autenticate o che il soggetto obbligato ritenga opportuno registrare; di essi egli mantiene una raccolta completa.

C. Chiunque contragga con il " Trustee " è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del " libro degli Eventi ", del quale il soggetto obbligato alla tenuta può rilasciare estratti quando il " Trustee " debba giustificare i propri poteri.



#### Parte VI - Disposizioni generali

#### Art. 32 - Legge regolatrice

A. Il " Trust " è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale ( Trusts Jersey Law 1984 and Amendments ).

B. Nel corso della " Durata del Trust ", il " Trustee ", sentito il parere del Comitato dei " Supporters " e del "

Guardiano ", può sostituire la legge regolatrice del " Trust

" con altra e, in tale occasione:

1. modificare qualsiasi disposizione di questo " Strumento "

che non sarebbe valida o la cui interpretazione o i cui effetti varierebbero secondo la nuova legge regolatrice;

2. e modificare questo " Strumento " per quanto necessario

affinché i suoi effetti rimangano per quanto possibile i medesimi.

#### Art. 33 - Giurisdizione

A. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità

o agli effetti del " Trust " o alla sua amministrazione o ai

diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in

questo " Strumento " è sottoposta esclusivamente alla

magistratura italiana, foro di Messina.

B. Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice

la nomina di un " Trustee " o direttive al " Trustee " è

proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana,

foro di Messina; qualora essa declini di provvedere, alla

magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust.

#### Art. 34 - Riservatezza

A. Tutti i documenti e le informazioni relative al " Trust "

sono riservati.

B. Il " Trustee " non comunica ad alcuno né documenti né

informazioni relative al " Trust ", a meno che:

1. lo consenta o lo prescriva questo " Strumento ";



2. lo ordini il Giudice;

3. il " Trustee " lo ritenga necessario per

a. esercitare un potere;

b. adempiere una obbligazione;

c. difendersi in un procedimento giudiziario;

d. ottenere un parere professionale;

4. sia ritenuto opportuno per il perseguimento dello Scopo del Trust.

Art. 35 - Forma degli atti

Ogni comunicazione, nomina e consenso per i quali né la legge applicabile né questo " Strumento " prescrivano alcuna forma minima deve essere fatto per iscritto e accompagnato dalla prova della sua ricezione.

Art. 36 - Modificazioni di questo " Strumento "

Il " Trustee ", ottenuto il consenso del Comitato Direttivo deliberante con la maggioranza dei 2/3 ( due terzi ) dei suoi componenti e del Guardiano, può modificare, per mezzo di atto con la stessa forma utilizzata per il presente atto, questo " Strumento " come egli ritenga sia nell'interesse generale del " Trust ".

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che da me letto ai comparenti, presenti i testi, è stato approvato e sottoscritto.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me

completato consta di nove fogli di cui occupate trentatre

pagine e quanto della presente.

Sottoscritto alle ore 21,15

F.to: Grasso Nunziato

F.to: Fabio Gangemi

F.to: Pernice Carmelo

F.to: Francesco Rizzo

F.to: Franklin Marino

F.to: Minutoli Gaetano

F.to: Giuliano Brigandi

F.to: Carlo Micalizzi

F.to: Roberto Ruegg

F.to: Antonio Currao

F.to: Massimo Rizzo

F.to: Lo Giudice Gregorio

F.to: Veronica Maria Rita Monastra teste


F.to: Oriana Papandrea teste


F.to: dottor Nunzio Arrigo Notaio

-----  
Registrato a Messina il 6 giugno 2017 al n. 3953.  
-----

E' copia conforme.

Messina, 6 giugno 2017

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, is written over the notary's seal.





# CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 97124550837	NATURA GIURIDICA 54 - TRUST
DENOMINAZIONE MESSINA SUPPORTERS TRUST	
TIPO ATTIVITA' 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI	
DOMICILIO FISCALE INDIRIZZO V. LE BOCGETTA IS 374 17	
C.A.P. 98122	COMUNE MESSINA
PROV. ME	

## DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE LGDGGR69S07F158H	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME O VERO DENOMINAZIONE LO GIUDICE GREGORIO	

DATA 06/06/2017

IL FUNZIONARIO

*Handwritten signature*



UFFICIO  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
UT MESSINA